

Allegato "1"

CRITERI E MODALITA'

Art. 1 - Finalità

Gli interventi di cui al presente regolamento sono finalizzati a promuovere il turismo calabrese attraverso la concessione di contributi per l'organizzazione di gite scolastiche nell'anno scolastico 2014/2015.

Art. 2 - Soggetti beneficiari

Possono accedere ai contributi gli Istituti Scolastici sia pubblici che privati, che siano legalmente riconosciuti o equiparati.

Art. 3 - Tipi di interventi contributivi

I contributi concessi dalla Regione Calabria per le attività di cui all'articolo 1 possono avere ad oggetto:

1) spese di soggiorno:

a) riferite a gite scolastiche che prevedono almeno due pernottamenti, il contributo è fissato in Euro 16,00 al giorno per pensione completa per ogni singola persona e comunque per un gruppo composto da non meno di 20 persone, compresi n. 2 accompagnatori.

In tale ipotesi, per ogni istituto scolastico, il contributo massimo erogabile è di Euro 4.000,00 per spese di albergo ;

b) sono ammesse a contributo le spese relative a lezioni di sci tenute da Scuole regolarmente autorizzate e facenti capo alla Federazione Nazionale di Sci.

In tale ipotesi, viene riconosciuto un contributo di Euro 4,00 per ogni ora di lezione per ciascun allievo, con la limitazione di due ore giornaliere per allievo e nell'ambito del periodo di svolgimento della gita;

c) sono ammesse a contributo le spese relative alle visite presso i musei o parchi letterari e/o didattici.

In tale ipotesi viene riconosciuto un contributo di Euro 3,00 per ogni entrata e per ciascun allievo.

2) spese di trasporto:

a) per le gite scolastiche organizzate da Istituti Scolastici presenti sul territorio calabrese è riconosciuto un contributo pari al 60% della spesa sostenuta, e con un limite massimo di Euro 3.000,00;

b) per le gite scolastiche organizzate in Calabria da Istituti Scolastici non calabresi è riconosciuto un contributo pari al 60% della spesa sostenuta e con un limite massimo di Euro 4.000,00. Gli Istituti Scolastici non calabresi, per usufruire dei contributi, devono prevedere la possibilità di effettuare almeno due pernottamenti in un comune calabrese.

I contributi di cui alle lettere a), b),c) del punto 1) sono cumulabili con i contributi di cui alle lettere a) e b) del punto 2).

Gli Istituti Scolastici interessati ai contributi di cui all'articolo 3, devono presentare apposita istanza su carta intestata della scuola e a firma del legale rappresentante con posta certificata al seguente indirizzo: settore2.turismo@pec.regione.calabria.it, oppure a mezzo presentazione a sportello presso la sede del Dipartimento Turismo, Via San Nicola n. 8 - primo piano - 88100 Catanzaro.

Le domande dovranno essere presentate dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell' avviso sul B.U.R.C. ed entro, e non oltre, il 15° giorno dalla stessa pubblicazione, entro le ore 12,00.

L'istanza dovrà essere corredata, a pena di esclusione, da una breve relazione illustrativa del programma di viaggio, con indicazione di:

- 1) durata della gita espressa in giorni;
- 2) numero dei pernottamenti;
- 3) numero dei partecipanti;
- 4) località di soggiorno;
- 5) azienda alberghiera e/o di ristorazione prescelta;
- 6) costo del trasporto con indicazione del vettore prescelto;
- 7) soggetto legalmente abilitato cui è stata affidata l'organizzazione della gita;
- 8) dati bancari: numero conto corrente – codice IBAN;
- 9) codice fiscale dell'Istituto Scolastico.

Gli Istituti Scolastici, ai fini dell'individuazione delle località presso le quali effettuare la gita d'istruzione, devono far riferimento ai comuni calabresi, con preferenza per i comuni rientranti nei Parchi.

Art. 4 - Modalità di richiesta.

Ogni Istituzione Scolastica potrà presentare una sola domanda nel rispetto dei limiti di contributo fissati al precedente art.3. Nel caso in cui l'ammontare delle richieste di contributo superi la disponibilità finanziaria stanziata con il bando, l'Amministrazione procederà a finanziare le istanze, purchè ritenute ammissibili, per ordine cronologico di arrivo.

Art. 5 - Limiti di concessione dei contributi

La concessione dei contributi, previsti dal precedente art. 3, avverrà fino ad esaurimento della disponibilità finanziaria, adottando il criterio di precedenza in base alla data di presentazione dell'istanza completa, per come previsto all'art. 4. In caso di parità di arrivo delle domande, costituirà titolo di precedenza nella concessione del contributo la proposta che abbia previsto una maggiore durata del soggiorno (comunque non inferiore a due pernottamenti).

Gli Istituti Scolastici – destinatari di contributi –, al fine di ottenere l'erogazione del contributo, dovranno effettuare le gite scolastiche entro e non oltre la data del 30 giugno 2015.

Per le gite programmate e non effettuate entro tale data, sarà ritenuto automaticamente decaduto il beneficio al contributo.

Entro la data del 30 settembre 2015 dovrà essere presentata al competente Dipartimento Turismo - Settore 2 la documentazione attestante le spese sostenute, di cui al successivo art. 6.

Art. 6 - Erogazione dei contributi

L'erogazione dei contributi avverrà a seguito dell'acquisizione da parte del competente Dipartimento Turismo - Settore 2 della seguente documentazione:

- a) rendiconto riepilogativo in duplice copia, sottoscritto dal legale rappresentante dell'istituto interessato, delle spese complessivamente sostenute, con indicazione dell'oggetto e degli estremi dei titoli di spesa (fatture) e del relativo importo;

b) fatture in copia conforme all'originale, relative alle spese sostenute per la gita scolastica oggetto di contributo (fatture alberghi, ristoranti, trasporti).

Al riguardo si fa presente che, in fase di erogazione del saldo, l'Istituzione Scolastica dovrà esibire temporaneamente le fatture originali sulle quali verrà apposta l'annotazione attestante l'avvenuta erogazione del contributo da parte della Regione Calabria, Dipartimento Turismo - Settore 2.

Affinchè la documentazione sia ritenuta idonea ai fini della liquidazione del contributo è necessario che:

a) le fatture siano rilasciate dalle Ditte che hanno prestato i servizi e risultino intestate all'Istituzione Scolastica, con espressa indicazione della struttura scolastica per la quale il servizio è stato erogato;

b) le fatture relative ai trasporti, rilasciate da Ditte abilitate da regolari licenze o concessioni pubbliche, oltre all'importo, indichino i chilometri percorsi, la data e il luogo di partenza e di rientro;

c) per i servizi direttamente gestiti dalle Agenzie di viaggio, regolarmente autorizzate, le fatture emesse dall'Agenzia contengano tutte le specifiche delle prestazioni d'albergo, di ristoranti e di trasporto, nei termini sopra evidenziati;

d) le fatture relative alla partecipazione degli allievi alle lezioni di sci siano rilasciate dalle Scuole di Sci abilitate da regolari licenze, che hanno prestato i servizi, e siano intestate alla struttura scolastica, con espressa indicazione delle ore di prestazioni effettuate e del numero degli allievi interessati.